

PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE
Facoltà di Diritto Canonico Orientale

" I L C O N C I L I O P R I M O - S E C O N D O "

Esercitazione per il Seminario di
Questioni sulle Fonti Orientali Ecclesiastiche
presentata al prof. Jan Řežáč, S.I. dallo
studente M y c h a j l o D Y M Y D (I anno)

Roma, 19 Gennaio 1984

Anno accademico 1983-1984, primo semestre

Direttore del Seminario: prof. Jan Řežáč, S.I.

Tema generale: " Il Concilio Primo-secondo "

- Temi particolari:
- I) Il nome di "Concilio Primo-secondo"
 - 2) Canoni disciplinari riguardanti i monaci e i monasteri
 - 3) Breve sintesi degli altri canoni del Concilio.

BIBLIOGRAFIA

Basilii M. Regulae Brevius Tractatae = Migne, PG 3I, Parisiis, 1886,
II44-II45.

Basilii M. Sermo asceticus, cap. 2 = Migne, PG 3I, Parisiis, 1886,
87Is.

BEVEREGGIUS Guil., Synodikon sive Pandectae canonum SS. Apostolorum
et Conciliorum ab ecclesia graeca receptorum, nec non canoni-
carum SS. Patrum epistolarum, Oxonii, 1672.

CORPUS IURIS CIVILIS, T. III. Novellae, Schoel R., 2^{da} ed., Berolini,
1899.

De CLERCQ Charles, Concilio di Costantinopoli, in Dizionario dei
Concili, vol. I, Roma, 1963, pp. 342-343.

GRUMBL V., Les registes des actes du patriarcat de Constantinople,
vol. I, fasc. II, Kadikoy, 1936, nn. 466-468.

HEFELE - LECLERCQ, Histoire des Conciles, IV A, Paris, 1911, 265-284.

JOANNOU P., Les canons des Synodes Particuliers, in Discipline générale
antique, I, 2, Fonti, ser. I., fasc. IX, Grottaferrata, 1962.

KORMČAJA KNIGA, Nomokanon, Varsava, 1785.

KNIGA PRAVIL svyatikh Apostol, svyatikh soborov vselenskikh i pomyes-
tnikh i svyatikh ottsev, Moskva, 1874, pp. 274-289.

NIKODIM, Pravila Pravoslavnoy Tserkvi s tolkovaniyami, Perevod s
serbskago, II vol., S. Petergurg, 1911.

RALLI G. A. - POTLI M., Syntagma ton theion kai ieron kanonon
6 vol., Athènes, 1852-1859.

VASSILIYA VELIKAGO, Tvoreniya, Noviy ispravlenniy perevod Moskovskoy
Dukhovnoy Akademii, 3 vol., S. Peterburg, 1911.

INTRODUZIONE

In questo lavoro ho voluto, prima di tutto, portare i canoni disciplinari, riguardanti i monaci e i monasteri, dati dal Concilio Primo-secondo. A tale scopo, ho tradotto questi canoni in italiano, e ho aggiunto un commento per ciascuno di loro. Ho voluto anche capire perché un così strano nome fù dato ad un concilio; infatti questo era il mio primo problema. A tale proposito ho raccolto e tradotto i pareri di qualche autorevoli autori. Infine, per avere uno sguardo più o meno completo su tutti i canoni emanati e pervenuti a noi da questo concilio, espongo molto brevemente le norme sulla disciplina clericale, la comunione della gerarchia, la nomina di un vescovo ad una chiesa in cui il vescovo è vivo, l'elevamento di un laico all'episcopato.

I) IL NOME DI "CONCILIO PRIMO-SECONDO"

Balsamone e Zonaras si sforzano di spiegare il nome di concilio Primo-secondo (*Πρωτοδευτερο (ΑΒ) Συνοδος*) con le dispute tra la parte ortodossa e quella eterodossa, che avrebbero necessitato una seconda assemblea (I).

Fleury spiega questo con il fatto che c'erano due periodi distinti nello stesso concilio, nei quali si è trattato separatamente del caso d'Ignazio e dell'eresia iconoclasta, e che hanno consegnato gli atti in due differenti registri.

Grumel pensa che le parole "primo e secondo" non devono essere considerate isolatamente, ma in relazione con "la chiesa dei Santi Apostoli". Le parole designano i due primi concili che si sono svolti in quell'edificio, quello del 859 e quello del 861. I canoni sotto elencati sono stati aggiunti dai due concili, tanto perché la grande maggioranza dei padri era la stessa che componeva le due assemblee, quanto a causa della similitudine dell'oggetto che quelli dovevano trattare e che era principalmente il caso Ignazio. Era per Fozio, seduto sulla sede d'Ignazio, un mezzo per rinforzare e far crescere il concilio di 859 - unendolo così strettamente a quello di 861; presieduto dai legati romani, e collegando a lui una solenne condanna dell'iconoclasma e un'importante legislazione ecclesiastica (2).

Joannou su questo scrive, che riunito nella chiesa dei Santi Apostoli prima della Pasqua 861, questo sinodo, che fù piuttosto un tribunale presieduto dai legati di Nicola I - Rodoaldo di Porto e Zaccario di Agnani, ha depresso Ignazio per causa di "essersi impadronito della sede di Costantinopoli senza essere stato regolarmente eletto vescovo", grazie all'imperatrice Teodora, perché era il figlio di Michele III, detronizzato da Leone l'armeniano nel 813. All'inizio del sinodo i legati si sono rifiutati di riconoscerlo come patriarca, depresso che era da un concilio provinciale. La sentenza di deposi-

(1) Synodikon sive Pandectae I, 331.

(2) GRUMEL, Regestes 468.

zione fù pronunciata dai legati, senza che essi hanno ricevuto un mandato per poter farlo. Così si è chiuso il sinodo-tribunale. Tra maggio e settembre si è svolto nella stessa chiesa dei Santi Apostoli un secondo sinodo contro i residui dell'iconoclasma e per regolare con 17 canoni disciplinari la vita della chiesa bizantina: la vita monastica (cc. 1-7); la vita dei chierici (cc. 8-12); le relazioni tra membri della gerarchia fra di loro (cc. 13-15); non nominare un vescovo a una sede, soltanto se è vacante a causa di abdicazione o assenza per più di sei mesi (c. 16: fù il caso d'Ignazio); infine, osservare per l'ordinazione del vescovo gli interstizi prescritti, salvo il caso di un uomo che ha meritato della sua chiesa (c. 17: fù il caso di Fozio). I canoni furono sottoscritti da 130 vescovi, e fanno parte della collezione canonica di Bisanzio.

Queste due assemblee, con oggetti differenti, furono concepite come due sinodi a parte. I loro atti sono stati consegnati in due volumi separati e portati a Roma. Da qui il nome di sinodo primo-secondo, che dà tutta la tradizione canonica (3).

(3) P. JOANNOU, Discipline générale antique, I,2,p.445.

2) CANONI DISCIPLINARI RIGUARDANTI I MONACI ED I MONASTERI

Canone I. Che un monastero deve essere costruito con il consenso
----- del vescovo (4).

Il rifacimento dei monasteri, atto così venerabile e prezioso e così bene pensato una volta dai nostri santi padri, si vede praticato male nei nostri giorni; infatti qualcheduni dando il nome di monastero ai propri beni ed averi e promettendo di dedicarli a Dio, si iscrivono essi stessi come padroni dei beni consacrati e s'impegnano ad immaginare una consacrazione a Dio, che è solo vana parola, perché non arrossiscono di usurpare, anche dopo la consacrazione, la proprietà dei beni, che niente gli impediva di tenersi come finquà. E arrivano a trafficare con questo genere d'affari al punto che un grande numero di beni consacrati a Dio sono venduti, alla vista di tutti, da quelli stessi che gli avevano consacrati, a grande stupore e scandalo di quelli che lo vedano fare. E non soltanto non si pentano di arrogarsi la proprietà di quello che hanno una volta per sempre consacrato a Dio, ma la trasmettono anche, senza paura, ad altri.

E per quello il santo sinodo ha deciso, che non sia permesso a nessuno di fondare un monastero senza l'avviso ed il consenso del vescovo. Ma a saputa di quello e con la sua autorizzazione, sua benedizione compiuta come l'hanno deciso devotamente gli anziani, si edificerà il monastero e si iscriverà nel breve di erezione lo stesso monastero e tutto quello che gli appartiene e si deporrà il breve negli archivi episcopali; quello che le dedica a Dio non avrà il diritto senza l'avviso del vescovo, di istituirsi igumeno del monastero fondato o di istituire un altro al suo posto; come nessuno non può rimanere padrone di quello che ha una volta per sempre dato a qualcuno, come si potrà essere autorizzato a sottrarre a suo profitto la proprietà di quello che si è consacrato e dedicato a Dio?

(4) P. JOANNOU, Discipline générale antique, I, 2, pp. 447-449.

In questo primo canone si trovano due cose principali: che non può essere fondato nessun monastero senza il sapere e la benedizione del vescovo del luogo, al quale, sono direttamente soggetti tutti i monasteri e tutti i monaci e che i monasteri ed i beni dei monasteri devono per sempre rimanere intoccabili, cioè non possono essere lasciati ad un altro scopo o trasferiti a proprietà privata. I concili precedenti avevano già stabilito regole in tale senso, e questo viene di nuovo ripetuto e più fortemente espresso dal concilio Primo-secondo. La situazione era, che molti avevano dimenticato le regole canoniche sulla costruzione dei monasteri e sui beni dei monasteri. La fondazione o costruzione dei monasteri fù sempre considerata come un atto che piace a Dio; i padri del concilio lo chiamano atto "venerabile e prezioso" (5). Se qualcuno con una buona intenzione voleva costruire un monastero e provvedere al suo mantenimento, la chiesa decideva di accogliere la volontà di un tale buon cristiano e gli contava questo come merito (6). Il monastero costruito e tutto quello che era offerto per il suo sostenimento, da quel momento, passavano sotto la potestà del vescovo del luogo, il quale si impegnava che nel monastero la vita si svolgerà secondo le regole e che il bene del monastero resterà intoccabile e sarà retto secondo le leggi canoniche (7).

C'erano anche quelli che secondo le parole del canone, costruivano monasteri e proclamavano di offrire certi beni e terreni al monastero costruito; allo stesso tempo si consideravano ancora padroni di quello che avevano offerto, dopo vendevano anche questo, così che il monastero rimaneva senza niente, e per forza andava lasciato. E questo fatto, secondo il canone, risvegliava meraviglia e scandalo (8) nei buoni cristiani che avevano visto l'accaduto. I padri del concilio attirano l'attenzione su una tale illegalità e, ricordano l'esistente legislazione canonica a riguardo e decidono che nessuno senza il sapere e la benedizione del vescovo del luogo non può costruire un monastero; e una volta il vescovo si pronuncia e dà a chiunque il permesso

(5) *σεμνὸν καὶ τίμιον.*

(6) cfr. Concilio di Nicea II 787, 17.

(7) cfr. Concilio di Calcedonia 451, 24.

(8) *θαύματος καὶ μίσους.*

di costruire un monastero e provvedere di tutto quel che bisogna per il sostenimento del monastero, allora lo stesso monastero e tutto quello che gli appartiene siano iscritti nell'achivio episcopale (9), così che sia sempre noto che resta patrimonio del monastero, che resterà per sempre piena proprietà di quello (10). Il monastero costruito e riempito di tutto il necessario, con questo, la persona che ha offerto al monastero finiva di esserne proprietario; e con il passaggio della proprietà al monastero finivano tutti i diritti del proprietario, che non poteva più usurparsi questo diritto sul monastero, diritti che usufruiiva, prima della costruzione del monastero, sulle terre offerte da lui. Il canone aggiunge ancora, che come nessuno può rimanere padrone di quello che ha dato a qualcuno, così non può quello che ha consacrato e dedicato una cosa a Dio, permettersi di richiedere di nuovo la proprietà su questo.

A parte l'appropriazione dei diritti di proprietà sui monasteri e sui suoi beni, il fondatore (benefattore) del monastero si usurpava il diritto di nominare da solo se stesso o un altro come igumeno del monastero. Si è condannato anche questo come un'altra cattiva usanza; il canone prescrive che un fondatore (benefattore) può fare questo, solo con il sapere del vescovo del luogo. Secondo le vecchie regole del convito monasteriale l'igumeno veniva eletto dai frati di questo monastero, e l'elezione confermata dal vescovo (11). Da questo canone si vede che c'erano anche qualche restrizioni, che il fondatore del monastero poteva nominare (12) l'igumeno, necessariamente con il sapere e l'accordo del vescovo del luogo; in altre parole, si permetteva al fondatore di presentare al vescovo la persona che voleva sia igumeno. La chiesa ha riconosciuto questo privilegio unicamente ai fondatori di monasteri, degni di speciale riguardo, come ricompensa per la loro buona opera, e allora questo privilegio si registrava nella regola di fondazione (13).

(9) βρεβίω ἐγκαταγράφεσθαι.

(10) cfr. Calcedonia 45I, 24; Costantinopoli III 68I, 49; Nicea II 787, 13.

(11) cfr. Nicea II, 7.

(12) καθιστᾶν

(13) τυπικόν

Queste regole di fondazione o regole di beneficenza sono ricordate da Balsamone nella spiegazione di questo canone; ci dà diverse idee su questa questione, e ancheci farà vedere il cattivo usufruamento che è entrato anche in queste regole di fondazione; e di questo parla il canone. Balsamone riconosce ai fondatori di monasteri il diritto a fare per i monasteri le regole di fondazione, ma in queste regole tutto deve essere secondo le norme canoniche sui monasteri; se in queste regole si troverà qualche cosa che è contro la legge o che è a-canonico (I4), un tale documento non può avere nessuna forza (I5)(I6)(I7).

Canone 2. Che è richiesta la presenza di quello che riceverà il
----- monaco (I8).

Come ci sono quelli che fingono di abbracciare la vita monastica, non con la pura intenzione di servire Dio, ma per tirarne gloria di pietà dall'abito venerabile di monaco e trovare l'abbondante godimento dei piaceri che bramano; perché facendo si soltanto tosare i capelli dimoravano nella propria casa, senza svolgere nessuno degli uffici religiosi, o degli obblighi dei monaci, il santo sinodo ha deciso che non si accorderà assolutamente a nessuno l'abito monastico, senza la presenza di quello che lo riceverà sotto la sua obbedienza e si impegnerà a condurlo ed a provvedere alla salvezza della sua anima, e che di conseguenza sarà un uomo pio, superiore di un monastero e capace di provvedere alla salvezza di un anima ancora nuova al servizio di Cristo.

Se qualcuno è, dunque, preso a dare la tonsura monacale ad un uomo senza la presenza dell'igumeno, che deve riceverlo sotto la sua obbedienza, che sia depresso per aver disubbidito ai canoni e aver provato di capovolgere la disciplina monastica; quando a quello che fù tonsurato non ragionevolmente e contro l'ordine,

(I4) *παρνόμως καὶ ἀκανονίστως.*

(I5) *οὐ κρᾶτῆσουςιν.*

(I6) Synodikon sive Pandectae I, 332-333.

(I7) NIKODIM, Pravila Pravoslavnoy Tserkvi, II, pp. 286-289.

(I8) P. JOANNOU, Discipline générale antique, I, 2, pp. 450-451.

sarà messo alla vita d'obbedienza in un monastero, che il vescovo del luogo sceglierà. Infatti le tonsure fatte senza giudizio e garanzia desonorano l'abito monacale e fanno bestemmiare il nome di Cristo.

Nel tempo dell'iconoclasma il monachesimo era molto diffuso in oriente e per i suoi meriti nella difesa dell'ortodossia godeva di grande venerazione. Ciò nonostante, non tutti i monaci hanno saputo conservare la loro dignità e il senso proprio, come avrebbero dovuto fare alla vista della santità della loro vocazione. Si è fatto vedere molto disordine, come nella vita dei singoli monaci, così anche in generale nella vita dei monasteri, quando l'iconoclasma veniva piano piano sconfitto, così che il II Concilio di Nicea - 787 ha dovuto dare qualche regola (19) per l'istituzione di una buona disciplina nel monachesimo. Nonostante questi provvedimenti il disordine regnava anche dopo, così che il concilio Primo-secondo ha dovuto ricordare l'attualità delle regole canoniche, che sono state date prima per i monaci, e a quelle, aggiugnere qualche nuova. Il motivo della promulgazione di queste regole è espresso dalle parole conclusive del canone stesso, che il significato del monachesimo è decaduto, e in conseguenza si farà bestemmiare il nome di Cristo. Tra gli altri disordini il canone porta l'attenzione sulla frettolosa ed incauta accettazione di molti nella regola monastica. Similmente al canone che si rapportava ai sacerdoti (20), secondo il quale non si poteva ordinare nessuno senza nomina ad un certo posto (21), così riguardo ai monaci, vuol dire, che non si può tonsare nessun monaco senza indicarli il monastero nel quale sarà accettato nel numero dei frati. Esiste un tale canone, promulgato ancora da Basilio il Grande, secondo il quale alla tonsura deve essere necessariamente presente uno degli anziani monaci, il quale accoglierà come postulante, il nuovo monaco tonsurato, lo instruirà e lo fortificherà nella vita monastica (22). Tanti disprezzavano tutto questo e non avevano la minima

(19) cfr. Nicea II, 17-22.

(20) cfr. Calcedonia 45I, 6.

(21) ἀπολελυμένος

(22) Basilii M. Sermo asceticus, cap. 2 = PG, XXI, 87Is.

chiamata alla vita monastica, ma ciò nonostante si facevano tonsurare e rivestivano l'abito monacale, non per servire Dio nella castità, come dice il canone, ma per avere nella società il nome ed il rispetto che tocca alla santa vocazione monastica e per ricevere più facilmente "godimento del proprio piacere"; vivevano fuori dei monasteri, nelle case private, e non facevano niente di monastico. Per l'avvertimento di parecchi disordini, il canone prescrive, di non ammettere nessuno nella regola, cioè di non conferire la tonsura monastica (23) senza la presenza dell'igumeno del monastero, nella confraternità del quale entrerà il neo-tonsurato, e anche senza la presenza espressa di un monaco anziano, il quale l'accetterebbe (24) sotto diretta direzione, l'istruirebbe e fortificherebbe nell'esatto adempimento di tutte le regole monastiche. Questo monaco anziano è come il padrino, il quale durante il battesimo si prende la tutela dell'educazione del suo battezzato. Il canone prescrive sanzioni se lo si oltrepassa - la deposizione a chi riceverebbe chiunque come monaco, contro le prescrizioni dei canoni, e il trasferimento in un altro monastero per seguire una vita d'obbedienza, a quello che fù tonsurato non secondo i canoni (25).

Canone 3. Di quello che si cura poco dei monaci, che gli sono
----- stati affidati (26).

Anche un altro punto, che è male praticato, e che peggio ancora, sfugge all'attenzione e si trova trascurato, e che è stato giudicato degno di essere corretto. Se dunque un superiore di monastero non ricerca con grande cura i monaci fuggitivi della sua obbedienza, o una volta ritrovati non gli riceve e non si sforza di guarire la parte malata, con una cura convenevole appropriata alla colpa, e di fortificarla, quello gli il santo sinodo ordina che sarà scomunicato. Dunque se qualcuno ha preso su di se di vegliare sulle bestie e senza ragione trascura il suo gregge, non è lasciato senza essere punito, come non sarà castigato della sua

(23) τὴν ἀποκελευσθαι μοναχῶν.

(24) ἀναδέχεσθαι.

(25) NIKODIM, Pravila Pravoslavnoy Tserkvi, II, pp. 290-292.

(26) P. JOANNOU, Discipline générale antique, I, 2, pp. 452-453.

imprudenza l'uomo a chi fù confidata l'autorità pastorale sulle pecore di Cristo e che trascura la loro salvezza con la sua pigrezza e negligenza?

In questo canone si ripete il canone 46 del Concilio in Trullo - 681 ed il canone 21 del II Concilio di Nicea - 787. Con questo canone si prevedono anche pene per l'igumeno, il quale non ricercherà i monaci fuggitivi dal monastero - sarà scomunicato (27).

Canone 4. Di quelli che lasciano il monastero e non tornano più
----- (28).

Il maligno si è sforzato in molti modi, di coprire di vergogna il venerabile abito del monaco, e ne ha trovato grande aiuto nel tempo della recente eresia; perché i monaci erano forzati, a causa dell'eresia, di abbandonare i propri monasteri e di rifugiarsi gli uni in altri monasteri, altri nelle case dei laici. Ma quello che allora fù per loro causa di gloria, praticati che erano per la vera fede, gli rende assolutamente ridicoli, essendo diventato un costume non ragionevole; perché adesso che la vera fede è sparsa dappertutto e che la chiesa è liberata dalle cause di scandalo, c'è ne sono ancora che si evadono dai propri monasteri e come un torrente impetuoso, sballottati e rifluendo qua e là, riempiono di grande confusione i monasteri, e danno un spettacolo di grande disordine, rovinano e appestano il venerabile carattere dell'obbedienza. Ma il santo sinodo mettendo un termine al loro slancio instabile e insubordinato, ha deciso, che il monaco che fuggendo dal suo monastero si rifugia in un altro o dimora in una casa di laici, sarà scomunicato, così come quello che lo avrà accolto, fino a quando il fuggitivo non ritornerà al monastero, da dove era indebitamente fuggito. Se però il vescovo desiderasse trasferire qualcuno dei monaci, attestati per la pietà e la modestia della loro vita, ad un altro monastero in vista della buona marcia di quello, o ad una casa di laici in vista della salvezza dell'anima

(27) NIKODIM, Pravila., II, p. 292.

(28) P. JOANNOU, Discipline gén. ant., I, 2, pp. 453-455.

dei abitanti, o ancora se volesse affidare loro un ufficio in un altro luogo, questo non rende colpevoli davanti il presente canone, ne quelli che gli accogliono, ne i monaci.

La causa dei disordini nei monasteri, della quale parla questo canone è la stessa per cui fù fatto il canone 13 del II Concilio di Nicea nel 787, e cioè l'iconoclasma. Il canone parla della stessa cosa che il canone 13 del Concilio di Nicea, nel quale viene scomunicato ogni monaco che lascia il suo monastero, cosí anche quello che lo accettava; secondo il canone 23 del Concilio Trullano, un tale monaco se non vorrà tornare nel suo monastero deve essere, da parte dei fedeli, espulso dalla città e fatto rinvenire nel monastero. Nella conclusione di questo canone c'è un provvedimento molto importante. Secondo i canoni il monaco deve rimanere per sempre nel suo monastero; soltanto il vescovo potrebbe permettere una deroga a questo canone, se pensa è bene, permettere di vivere in un altro monastero e compiere gli un altro ufficio (29).

Canone 5. Del tempo fissato per provare i monaci (30).

Accertiamo che le professioni di vita monastica fatte senza giudizio e senza prova preliminare sono la grande peste della disciplina monastica; infatti, qualcheduni precipitandosi con temerità nella vita monastica e dopo perdendo il coraggio davanti alla ruvidezza e le pene dell'asceti, tornano miserabilmente alla vita della carne e dei piaceri. Per quello il santo sinodo ha deciso, che nessuno sarà giudicato degno dell'abito monastico prima che il tempo di tre anni, che a loro è lasciato per la probazione, non dimostra che sono capaci e degni di condurre un genere di vita cosí elevato.

Questa regola deve essere assolutamente osservata, a meno che una grave malattia sopravveniente non obbliga di abbreviare il tempo

(29) NIKODIM, Pravila., II, pp. 292-294.

(30) P. JOANNOU, Disc. gén. ant., I, 2, pp. 455-457.

della prova o se si tratta di un uomo pio, che conduce la vita monastica sotto la veste di un laico: a proposito di un tale uomo la durata di sei mesi basta per l'intera prova. Se si agisce contro queste prescrizioni, l'igumeno perderà il suo igumenato e riprenderà la vita nell'obbedienza, per correggersi del suo disordine, e il monaco sarà rimesso ad un altro monastero, che osserva l'esatta disciplina monastica.

Come il canone 2 del Concilio Primo-secondo, così anche questo canone è rivolto contro le tonsure irresponsabili e fatte alla svelta. Tanti entravano dai monaci, e dopo si pentivano, tornavano di nuovo alla vita del mondo e indebolivano l'autorità del monachesimo. Come prevenzione di questo, il canone prescrive, di non fare nessun monaco (31), prima di tre anni di noviziato nel monastero e prima che lui non prova con fatti, che il suo proposito di vivere la vita monastica è maturo, e infine, che è degno della regola monastica. Si poteva fare un'eccezione se il candidato era gravemente malato, così che all'igumeno si permetteva di accettarlo nella regola dei monaci. Si permette l'eccezione anche quando in quella regola vuol entrare una persona pia, che si distingueva già nel mondo con una vita esemplare; per quello il canone prescrive che il tempo di prova sia diminuito fino a sei mesi. Nel caso, che l'igumeno agisce contro questa regola, il canone dice, che lascia il suo igumenato, degradarlo nella classe dei monaci normali; e quello che fù accolto senza prove sufficienti nella regola, sarà trasferito in un altro monastero, nel quale si rispettano rigorosamente le regole.

Nella spiegazione di questo canone, Balsamone (32) parla dell'abito, il quale devono portare i postulanti (33). Con questo egli precisa che c'erano dei postulanti che si vestivano nell'abito monacale, e questo con un rito fatto a questo fine in chiesa, e dopo, quando non volevano ricevere la regola, lasciavano le vesti monacali e tornavano

(31) μηδένα τοῦ μοναχικοῦ κατὰ φιλοῦσθαι σλήματος .

(32) Synodikon sive Pandectae, I, 339-340.

(33) δοκιμαζόμενοι .

nel mondo, nel loro vecchio abito civile. Giudica questo come una cosa deplorabile, che serve soltanto ad abbassare il prestigio del monacismo. Balsamone fa osservare che il postulante nel tempo della sua postulatura deve portare le vesti civili; se il postulante, in qualunque modo che sia, si veste l'abito monacale (34) e vive come monaco, non avrà più il diritto di tornare al suo posto nel mondo, e dovrà essere obbligato alla tonsura. Questo modo di vedere di Balsamone fu appropriato dalla chiesa e così nel Grande Trebnyk, al canone 80, leggiamo: "il postulante (che vuole diventare monaco) deve essere nelle vesti civili, e non nelle vesti monacali" (35)(36).

Canone 6. Che i monaci non devono avere niente in proprio (37).

I monaci non devono possedere niente in proprio, e tutti i loro beni devono essere assegnati al monastero; perché il beato Luca dice di quelli che hanno creduto a Cristo e sono il modello della vita monastica, che "nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune". Per questa ragione egli ha lasciato liberi quelli che vogliono diventare monaci, di disporre del loro bene, prima e legare quello che a loro appartiene alle persone scelte da loro, sotto condizione, evidentemente, che queste non siano vietate dalla legge, perché dopo, quando saranno diventati monaci, il monastero avrà la proprietà di tutto quello che a loro spetta, e non sarà loro permesso di occuparsi dei loro beni o di disporne. Se qualcuno è convinto di possedere una proprietà, che non fu aggiudicata al monastero, e si rende così schiavo della passione di possedere, la proprietà sarà ritirata dall'igumeno o dal vescovo e venduta davanti a testimoni e il denaro sarà distribuito ai poveri e miserabili; quanto a quello che ha meditato di sottrarre questa proprietà all'esempio di

(34) μελανειμονήσαντα.

(35) A.S. PAVLOV, Nomokanon pri B. trebnikye, Odessa, 1872, p. 92 da NIKODIM, Pravila., II, p. 295.

(36) NIKODIM, Pravila., II, pp. 294-295.

(37) P. JOANNOU, Disc. gén. ant., I, 2, pp. 457-459.

Anania del tempo andato, sarà punito con la pena canonica appropriata. È evidente che tutti i canoni votati da questo santo sinodo per i monaci, saranno validi a giusto titolo anche per le moniali.

Uno dei voti dato dal monaco durante la tonsura è il voto di povertà. Basilio il Grande nelle sue regole per i monaci prescrive, tra l'altro, che i monaci non abbiano niente in proprio, e questa sua regola la basa sulla Scrittura (38)(39). Il canone ripete questa regola di Basilio il Grande e la sviluppa più in particolare. Concretamente, dice che la persona che desidera ricevere la regola monastica, ha pieni diritti di disporre prima dei suoi beni temporanei, lasciandoli a chi vuole, se soltanto quest' ultima persona può, secondo la legge, accettare quei beni. Se quello che riceve la regola non ha fatto questo prima della tonsura, dopo (la tonsura) perde il diritto di lasciare ad altri il suo bene, e questo passa alla proprietà del monastero. Nel caso, che il monaco vorrebbe tenere con se, come proprietà privata, il suo bene anteriore, tutto o soltanto una parte di quello, l'igumeno o il vescovo devono prenderli questo e venderlo pubblicamente e i soldi ricevuti dalla vendita distribuirli ai più sfavoriti; se il monaco, da tutto questo, ha ancora tenuto segreto qualunque cosa per se, allora egli deve essere sottomesso ad una esemplare punizione, e questa punizione, secondo il canone 13 delle regole monastiche di Basilio il Grande, è l'esclusione dei rapporti con la comunità (40).

Nella conclusione del nostro canone, c'è l'osservazione, che tutto quello che il concilio ha approvato e prescritto per i monaci (41) ha valore anche per le monache.

(38) Atti 4, 32.

(39) PG, XXXI, II44-II45.

(40) PG, XXXI, II43-II44.

(41) Canon 2-6.

Come si vede, il canone 6 parla, in generale, di coloro che hanno qualche bene nel mondo ed entrano nel monachesimo, ma non tocca i casi: 1) se un tale ha dei figli o famigliari e 2) se dopo l'entrata nella regola monastica riceve qualunque cosa come eredità. Riguardo al primo caso, la persona che desidera farsi monaco, e ha una moglie e figli vivi, la Novella 523 di Giustiniano prescrive che i beni di un tale siano divisi, secondo la legge, tra i figli, e soltanto la parte restante da questa divisione passa alla proprietà del monastero (42). Questo si rapporta anche ai parenti di quello che entra nella regola monastica (43). Riguardo al secondo caso, che cosa bisogna fare con il bene ricevuto dal monaco come eredità, o in un altro modo legale, l'imperatore Leone il Saggio (886-911) ha promulgato una novella speciale, prescrivendo che i monaci che hanno ricevuto qualsiasi cosa dopo l'accettazione della regola monastica (44) possono disporre di questa cosa secondo desiderio (45), se hanno dato qualchecosa entrando dentro il monastero; se non hanno dato niente, tocca a loro di disporre di questa eredità ricevuta, secondo proprio desiderio (46), ma la terza parte, devono lasciarla al monastero (47).

Canone 7. Che un vescovo non deve edificare un monastero a
- - - - detrimento della sua diocesi (48).

Vediamo tanti vescovati declinare e minacciati da una completa rovina, perché i loro pastori impiegano, alla costruzione di nuovi monasteri, la cura e il zelo che avrebbero dovuto spendere per quelli gli; e tagliandoli in pezzi ed impegnandosi ad appropriarsi

(42) Novellae CXXIII, c. 38.

(43) Synedikon sive Pandectae, I, 342-343. MATTHIEMI MONACHI SIVE BLASTARIS SYNTAGMA ALPHABETICUM, Litera M, Cap. XV in Pandectae, II.

(44) μετὰ τὸ ὑπελθεῖ τῆν μοναδικὴν πολιτείαν.

(45) εἶναι αὐτοὺς περὶ τῶν ὕστερον προσκεκτημένων κυρίου καθὼς προαιροῦντο πάντα διοικεῖν.

(46) αὐτοὺς μὲν περὶ τοῦ διμοίρου ἔχειν ὀρίσειν ἄδεια.

(47) NIKODIM, Pravila., II, pp. 296-298.

(48) P. JOANNOU, Disc. gén. ant., I, 2, pp. 459-460.

i loro redditi, si preoccupano di arricchirne i monasteri.

E per questo il santo sinodo ha ordinato, che non sarà permesso a nessun vescovo di costruire un nuovo monastero a detrimento del proprio vescovato. Se qualcuno è convinto di avere provato questo, sarà soggetto alla pena canonica conveniente, e il nuovo edificio costruito da lui, visto che non ha ancora nemmeno acquisito l'inizio di un diritto di erezione in monastero, sarà assegnato al vescovo, come la sua proprietà; perché niente che viene fatto contro la legge e contro l'ordine non può pregiudicare contro quello che fù regolarmente costituito.

Tante regole prescrivono ai vescovi di prendersi cura dei beni ecclesiali nei luoghi, dove sono stati nominati (49). Nel canone 7 del Concilio Primo-secondo si parla espressamente delle diocesi, delle chiese cattedrali dei vescovi, delle case dove devono risiedere i vescovi, del patrimonio della diocesi, dei guadagni con i quali si sostengono le chiese, il vescovo e la sua curia. Qualcuni vescovi non spendevano questi soldi per le spese della diocesi, ma per la costruzione di edifici, per propri bisogni, ai quali davano il nome di monastero. Il canone si mette contro questo e prescrive che il vescovo che ha costruito dei monasteri a danno della diocesi deve seguire questa regola; e come questi monasteri erano costruiti in modo non canonico, così non devono neppure essere chiamati monasteri e devono essere iscritti come proprietà della diocesi (50).

(49) cfr. Canonî Apostol. 38; Conc. Calcedonia 45I, 26; Conc. Nicea II 787, cann. II-I2; Conc. Ancira 3I4, can. I5; Conc. Gangra 340, can. 7; Conc. Antiochia 34I, cann. 24-25; Conc. Cartagine 4I9, cann. 26. 33; Teofilo di Alessandria IO; Cirillo di Alessandria 2.

(50) NIKODIM, Pravila., II, pp. 298-299.

3) Breve sintesi degli altri canoni del Concilio (51)

Can. 8. Quello che mutilerà se stesso o un altro sarà deposto se

è prete, non potrà accedere al sacerdozio se è laico,
eccetto se la mutilazione è operata a causa di malattia.

Can. 9. I canoni apostolici che puniscono il prete che picchia

con la deposizione, devono anche intendersi per i preti,
che danno l'ordine di picchiare.

Can. 10. Quelli che si impadroniscono di oggetti sacri che toccano

all'altare, o gli usano a scopi profani, devono essere
deposti; se si tratta di oggetti che sono al di fuori dell'altare,
impiegarli ad un uso profano merita la scomunica, rubarli merita il
castigo inflitto per i sacrileghi.

Can. 11. I santi canoni puniscono di deposizione i preti ed i dia-

coni che ricevono uffici secolari o l'intendenza dei beni
dei grandi; il presente concilio estende la proibizione a tutto il
clero, sotto pena di essere escluso dal clero.

Can. 12. Il sinodo rinnova la proibizione del VI Conc. (52), di

celebrare negli oratori domestici, sotto pena d'esclusio-
ne dal clero. E se contro la volontà del vescovo si distrisce i santi
misteri, i preti colpevoli saranno deposti, ed i fedeli scomunicati.

Can. 13. Difesa ^{vieto} ai preti ed ai diaconi di separarsi dalla comu-

nione del loro vescovo, prima che fù condannato da un
concilio.

Can. 14. La stessa proibizione al vescovo riguardo al metropolita.

(51) GRUMEL, Regestes 468; cfr. P. JOANNOU, Disc. gén. ant., I, 2,
pp. 459-479; cfr. NIKODIM, Pravila., II, pp. 299-314.

(52) Concilio in Trullo 681, cann. 31. 34. 52.

Can.15. La stessa proibizione al prete, al vescovo, al metropolitano
--- ta riguardo al patriarca. Queste proibizioni devono intendersi fuori del caso di eresia.

Can.16. È proibito di ordinare un vescovo per una chiesa, della
--- quale il vescovo è vivo, a meno che ha abdicato, o la lasciata da più di sei mesi.

Can.17. ^{solo} Difesa è fatto di elevare d'ora innanzi all'episcopato un
--- laico o un monaco prima che fù provato nei gradi ecclesiastici, anche se questo si è fatto nel passato, raramente per la verità, nei casi necessari, per le persone di raro merito.

CONCLUSIONE

Avendo fatto questo lavoro, vediamo come la Chiesa aveva nel tempo cura della purezza della vita monastica, e regolava con canoni la loro disciplina. È nella vita monastica che il monaco impara a sottomettersi alla santa obbedienza, radice della vita monastica, e via che conduce alla umiltà vera e nessun'altra condizione di esistenza è più adatta a far progredire l'uomo sulla perfezione, a spogliarlo delle proprie passioni grazie all'umiltà, frutto dell'obbedienza. A tale proposito il Concilio Primo-secondo ha cercato di ristabilire la disciplina monastica. D'altra parte, se un superiore religioso si limita ad esigere la perfetta osservanza della regola, certamente potrà fare molto bene per il suo monastero e per i sudditi, ma ha perso qualche cosa della vocazione a lui propria. È un dottore, un superiore, ma non è un padre. Il Concilio ha giustamente voluto un rinnovamento della paternità spirituale insieme alla regola nei monasteri e penso con giusta equità per i tempi passati. Così la sagesza ha di nuovo trovato posto nei monasteri. La sagesza che è la maturità spirituale la quale è certamente superiore alla maturità del giudizio.